

## DETERMINAZIONE N. 6/2021 DEL 10.08.2021 DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Oggi dieci (10) agosto dell'anno 2021, alle ore quindici (15,00), presso la sede amministrativa della Morrovalle Servizi s.r.l., in Macerata, Via Velluti n. 100, l'Amministratore Unico della Società, Dott. Muzi Luca, determina sull'argomento di seguito riportato:

**Oggetto: contratto di appalto con l'impresa Il Faro Soc. Coop. Soc. – Onlus per il “Servizio di assistenza scolastica ad alunni diversamente abili e gestione della ludoteca in favore dei minori e frequentanti la scuola dell'infanzia, dell'obbligo e superiore e residenti nel Comune di Morrovalle”- Sospensione temporanea dell'esecuzione per cause di forza maggiore (emergenza covid 19) - Ripresa dell'esecuzione e nuovo termine contrattuale ai sensi dell'art. 107 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.-**

### L'AMMINISTRATORE UNICO

**DATO ATTO** che tra questa Società e l'impresa “Il Faro Soc. Coop. Soc. – Onlus” sede legale a Macerata (MC) Via Giovanni XXIII n. 45, numero di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Macerata, partita Iva e Codice Fiscale 01091610434, è in essere il contratto di cui all'oggetto, siglato il 5/8/2019, protocollo n. 0003334-05/08/2019, decorrente dall'1/9/2019 e con scadenza naturale il 31/08/2021;

**Premesso** che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;

**Visto** il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**Vista** l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**Visto** il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio da COVID-19, sull'intero territorio nazionale viene disposta, tra l'altro, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;

**Viste** le varie Note della Presidenza del Consiglio dei Ministri diffuse dal marzo 2020 in merito alle attività scolastiche a distanza;

**Viste** le varie proroghe disposte dal Consiglio dei Ministri sullo stato di emergenza: con il D.L. n. 105 del 23/7/2021 la proroga è stata estesa fino al 31/12/2021;

**Considerato** che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sopra citate è stata disposta la sospensione dei servizi scolastici e ludici e, pertanto, anche i servizi oggetto di

appalto alla "Il Faro Soc. Coop. Soc.", svolto in virtu' del contratto sopra citato, è stato sospeso per diversi periodi per cause di forza maggiore non previste e non prevedibili e non imputabili alle parti;

**CONSIDERATO** che L' art. 107, del D.Lgs 50/2016 comma 1, stabilisce infatti che *"In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori"*.

**DATO ATTO** che tale norma è estesa anche ai contratti relativi a forniture e servizi ai sensi del successivo comma 7;

**CONSIDERATO** che le previsioni di cui ai commi 1 ,2 e 4 dell'art. 107 configurano cause legittime, ed in tal senso va ricordato che la giurisprudenza ha ribadito come la sospensione possa ritenersi legittima solo allorché sia disposta per motivi di pubblico interesse o per necessità (Cass. Civ., 21 giugno 2007, n. 14510), o sia giustificata da fatti obiettivi non imputabili alla Pubblica Amministrazione committente o da esigenze non previste né prevedibili con l'ordinaria diligenza

**DATO ATTO** che l'articolo 107 trova poi il suo dettaglio nel DM 07/03/2018, n. 49 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

**DATO ATTO** che L'articolo 10 del DM, al comma 3, prevede in particolare che " La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma".

**VISTA** la nota del 9/8/2021, prot.n. 2773 del 09/08/2021, con la quale "Il Faro Soc. Coop. Soc.", chiede formalmente la proroga dei termini contrattuali legata all'utilizzo del residuo budget orario ed economico che, per motivi correlati principalmente allo stato di emergenza per la pandemia da Covid 19, è stato possibile utilizzare per un importo di poco superiore alla metà;

**CONSIDERATO**, in qualità di RUP, di disporre la PROROGA del contratto in essere con "Il Faro Soc. Coop. Soc.", alle medesime condizioni tariffarie applicate nell'esecuzione del contratto di appalto e per una durata pari a circa 13.000 ore residue di servizi stimati da prestare, corrispondenti alla spesa residua, rispetto all'impegno contrattuale, di Euro 309.913,06;

**DATO ATTO** che il servizio verrà riattivato, ove possibile, dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 e, quindi, la scadenza contrattuale verrà posticipata per un periodo necessario all'esercizio delle ore stimate e al sostenimento della relativa spesa come sopra determinata;

**VISTO** il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. nuovo Codice dei contratti) e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Piano Programmatico 2021-2023, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 26/02/2021;

**DETERMINA**

**DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante della presente determinazione ;

**DI PROROGARE** il contratto del 05/08/2019, protocollo n. 0003334-05/08/2019, con l'impresa "Il Faro Soc. Coop. Soc." con sede Macerata (MC) Via Giovanni XXIII n. 45, numero di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Macerata, partita Iva e Codice Fiscale 01091610434

**DI DARE ATTO** che la proroga è disposta per permettere la ripresa dell'esecuzione del contratto risultato sospeso per cause di forza maggiore non previste e non prevedibili e non imputabili alle parti ai sensi delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale che hanno determinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nell'anno scolastico 2020/2021;

**DI DARE ATTO** che la proroga è disposta ai sensi dell'art 107, del D.Lgs 50/2016 comma 1, 3, 5 e 7, alle medesime condizioni tariffarie applicate nell'esecuzione del contratto di appalto originario e che la scadenza contrattuale verrà posticipata per un periodo necessario ad eseguire le ore residue previste contrattualmente, stimate a circa n. 13.000 ore, alle quali corrisponderebbe la residua spesa contrattuale di Euro 309.903;

**DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito istituzionale della Società Morrovalle Servizi s.r.l., per fini di rendere pubblica la notizia.

Verbale chiuso e redatto alle ore 16,30.

L'Amministratore Unico  
(Dott. Luca Muzi)

